

Cass. civ., sez. III, 18-03-2005, n. 5969.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione innanzi al giudice di pace di Reggio Calabria del 2 ottobre 2000 Pasquale Garreffa, titolare di studio fotografico, conveniva in giudizio la società Medialand Target srl per ottenerne la condanna, in giudizio di equità necessaria ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., al risarcimento dei danni, che reclamava in ragione di lire 1.200.000, assumendo che la società convenuta aveva indebitamente utilizzato, per fini commerciali e di lucro, una fotografia, raffigurante alcuni calciatori in azione di gioco, di cui egli era l'autore.

Nel contraddittorio delle parti il giudice adito accoglieva la domanda e, con sentenza pubblicata il 5 novembre 2001, condannava la società convenuta a risarcire all'attore i danni nella misura di lire 1.000.000, oltre le spese.

Il giudice di pace, considerava che era risultato documentalmente provato che la società convenuta aveva utilizzato a propri fini la fotografia in questione, traendola dalla copertina della rivista "Solo Reggina", cui l'attore aveva ceduto il diritto di riproduzione, diffusione, spaccio ed ogni altro diritto connesso alla fotografia medesima.

Riteneva, inoltre, che non era fondata l'eccezione "carenza di legittimazione passiva dell'attore", giacchè la pretesa trovava adeguata tutela nella disciplina del diritto d'autore.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Medialand Target srl, che ha affidato l'impugnazione a due motivi.

Ha resistito con controricorso Pasquale Garreffa.

Il P.M. ha concluso perchè il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato con procedura in camera di consiglio ex art. 375 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di doglianza - deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 100 cod. proc. civ, 89, 90 e 110 della legge 22.4.1941 n. 633 come successivamente modificata dalla legge 18.7.2000 n. 248 - la società ricorrente censura la impugnata sentenza perchè il giudice di pace avrebbe dovuto ritenere che l'unico soggetto legittimato a far valere la violazione dei diritti scaturenti dall'eventuale uso illegittimo della fotografia era il giornale "Solo Reggina", cui erano stati ceduti i diritti di usare e di sfruttare la fotografia stessa.

Assume che la dichiarazione resa dal direttore responsabile della suddetta rivista circa la cessione alla rivista del diritto di riproduzione della fotografia non costituirebbe elemento di prova circa l'esistenza di un divieto per il cessionario alla ulteriore cessione del diritto d'uso dell'immagine fotografica; che la fotografia non riportava il nome del fotografo nè le altre indicazioni previste dall'art. 90 della legge n. 633 del 1941, sicchè la sua riproduzione si sarebbe potuta considerare abusiva solo alla condizione che l'attore avesse provato la mala fede del riproduttore.

Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione di cui all'art. 360, 1^a comma, n. 5 cod. proc. civ. - la società ricorrente denuncia che il giudice del merito avrebbe accolto la domanda sull'errato presupposto dell'avvenuta utilizzazione da parte sua della fotografia sulla rivista "Reggina Alè", quando invece detta circostanza sarebbe stata smentita proprio dall'attore, laddove lo stesso in citazione aveva affermato che la rivista "Reggina Alè" era edita da altro proprietario.

I due motivi sono manifestamente infondati, per cui, giusta richiesta del P.M., il ricorso deve essere rigettato.

Contro le sentenze del giudice di pace da decidere secondo equità -quale è quella in esame, in cui sia la domanda è stata espressamente contenute nel limite di cui al secondo comma dell'art. 113 c.p.c. è pacifico che il ricorso per cassazione è ammissibile solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali o comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) e, per quel che concerne le altre norme di leggi ordinarie, per violazione dell'obbligo di osservanza dei principi informativi della materia, secondo la lettura che occorre dare della norma di cui al predetto art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 216 del 2004.

Orbene - in aderenza ai limiti, come innanzi segnati, dell'impugnazione della sentenza del giudice di pace emessa in giudizio di equità necessaria - devesi rilevare che, nella specie, in relazione alla censura di cui al primo mezzo di doglianza, non solo non vi è stata violazione di principi informativi in tema di disciplina del diritto d'autore, ma il giudice del merito si è esattamente uniformato proprio ad un principio di diritto enunciato da questa Corte.

La quale, secondo il precedente specifico di Cass., 2 giugno 1999, n. 5360, ha stabilito che nell'ipotesi in cui, convenuta la cessione dei diritti di autore dell'opera fotografica tra fotografo e cessionario, quest'ultimo provveda alla pubblicazione della fotografia, e questa venga, successivamente, riprodotta da terzi, spetta al fotografo il diritto ad un equo compenso (ex art. 91, terzo comma, della legge n. 633 del 1941) soltanto se, sull'esemplare della fotografia riprodotta, il suo nome risulti espressamente indicato, ovvero se, in assenza di tale indicazione, egli fornisca la prova della malafede del riproduttore, dimostrando che quest'ultimo era, comunque, a conoscenza della provenienza dell'opera. Nel riconoscere all'attore la titolarità attiva del rapporto azionato, il giudice del merito, infatti, ha precisato che la fotografia oggetto della cessione alla rivista "Solo Reggina" era corredata del nominativo del titolare autore della foto, con la scritta univocamente riferita a Giuseppe Garreffa, e che da parte della società Medialand Target srl vi era stata una palese malafede per avere essa "scientemente catturato la fotografia.... per un indebito utilizzo sulla propria rivista".

Quanto al secondo mezzo di doglianza, a fronte della motivazione della sentenza del giudice di pace, che definisce "propria" della società ricorrente la rivista "Reggina Alè", la censura formulata in proposito è inammissibile in questa sede.

In ogni caso, il dedotto vizio non è apprezzabile in termini di apparente o radicale mancanza della motivazione, giacchè, premesso che la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso attiene alla violazione di norma sostanziale e non processuale (Cass., n. 10574/2002; Cass., n. 2105/2000), occorre considerare che nella specie il giudice di pace ha giudicato sul presupposto dell'avvenuta utilizzazione dell'immagine fotografica per finalità proprie della società, utilizzazione che ben poteva prescindere dalla proprietà dello strumento adoperato per la diffusione dell'immagine. Le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate nella misura di cui in dispositivo, sono a carico della società soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), di cui euro 450,00 (quattrocento cinquanta/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

--- Estremi documento ---

[Archivio Cassazione Civile](#)

Vai a: massima, sentenza, Repertorio

Voci: Diritti d'autore

Giudicante: Cass. civ., sez. III, 18-03-2005, n. 5969

Magistrati: Pres. Nicastro, Est. Trifone, P. M. Apice (parz. diff.)

Parti: Soc. Medialand Target (Avv. Catanoso) c. Gareffa (Avv. Salazar)

Giudizio precedente: Conferma Giudice di pace Reggio Calabria, 05-11-2001